

ALLEGATO B) al n.147.775=33.005 di rep.

S T A T U T O

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Denominazione - Sede

E' costituita l'Associazione:

"POLISPORTIVA A.R.S. (ASSOCIAZIONE ROVAGNATE SPORT) - ASSO-

CIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

L'Associazione, fondata nel 1955 e ricostituita nel 1982, è

diretta emanazione della Parrocchia "S.Giorgio Martire" in

Rovagnate.

La sede dell'Associazione è in Rovagnate.

L'Associazione è regolamentata dal presente statuto e dalle

norme di legge vigenti in materia.

Art.2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.3 - Finalità

L'Associazione è apertica ed ha carattere volontario.

Il suo scopo è di promuovere l'educazione umana e cristiana

dei giovani attraverso la promozione e la propaganda della

pratica dell'attività sportiva dilettantistica, nonché attra-

verso l'esercizio di attività didattiche e propedeutiche, in

particolare di corsi teorici e pratici per l'avvio, l'aggior-

namento ed il perfezionamento delle varie discipline sportive.

Lo scopo statutario potrà essere conseguito anche attraverso

l'organizzazione di manifestazioni connesse a carattere spor-

tivo, ricreativo e culturale.

Compatibilmente con le strutture a disposizione verranno pra-

ticati gli sport consentiti nel rispetto delle regole e nel-

l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle

single Federazioni sportive cui l'Associazione è affiliata o

intenderà affiliarsi e del C.S.I..

Per il conseguimento dello scopo l'Associazione potrà, tra

l'altro, acquistare, possedere, gestire, concedere o prendere

in locazione o in comodato impianti ed altri beni sia mobili

che immobili, fare contratti ed accordi con altre Associazio-

ni.

Art.4 - Sezioni

Le singole discipline sportive e le connesse attività ricrea-

tive e culturali verranno promosse per il tramite delle se-

zioni nel cui ambito verrà costituita un'autonoma rappresen-

tanza come specificato al successivo articolo 13.

Ogni sezione provvede alla programmazione ed all'organizza-

zione delle attività di sua competenza.

TITOLO II - RISORSE

Art.5 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili

ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi tito-

lo e sono destinati ad assicurare l'esercizio delle proprie

attività.

Le entrate sono costituite:

	a) dalla quote associative;
	b) dai contributi volontari da parte degli associati e non;
	c) dai proventi di manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
	d) dai contributi del C.O.N.I., di Federazioni sportive e di altri Enti ed amministrazioni pubbliche in genere.
	L'Associazione è senza finalità di lucro.
	All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
	Dunque, salvo le imposizioni di legge, è fatto obbligo alle Associazioni di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
	Art. 6 - Quota associativa
	La quota associativa viene stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione e deve essere versata all'atto dell'ammissione e annualmente nei termini previsti dal Consiglio stesso.
	Delta quota non è trasmissibile a terzi, non è rivalutabile né ripetibile, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione o di recesso dell'associato.
	TITOLO III - ASSOCIATI
	Art. 7 - Criteri di ammissione
	L'Associazione si compone di un numero indeterminato di associati

ciati suddivisi in tre categorie:

- associati praticanti;

- associati dirigenti;

- associati simpatizzanti.

La suddivisione in categorie non implica alcuna differenza-

zione nel trattamento in merito ai diritti nei confronti del-

l'Associazione.

L'adesione avviene su domanda all'Associazione previa accet-

tazione delle finalità della stessa, delle regole del presen-

te statuto e nel rispetto delle deliberazioni consultari e

non comporta ulteriori esborsi rispetto al versamento della

quota annuale di iscrizione, salva facoltà del singolo asso-

ciato di effettuare versamenti ulteriori.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può

essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in

ogni caso, il diritto di recesso di cui infra.

Art. 8 - Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di prendere parte con voto dell-

berativo alle assemblee purché siano in regola con il paga-

mento della quota associativa ed abbiano compiuto il diciot-

tesimo anno di età.

La domanda di adesione all'Associazione di persone minori di

età dovrà essere sottoscritta da almeno un genitore o da chi

ne fa le veci.

Tutti gli associati maggiori di età possono essere eletti al-

le cariche sociali.

Tutti gli associati possono frequentare i locali, gli impianti dell'Associazione o dalla stessa gestiti e partecipare effettivamente alla vita associativa.

Art.9 - Doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi secondo le competenze statutarie.

Art.10 - Perdita della qualifica

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- recesso, il quale avrà effetto dall'esercizio sociale successivo a quello in corso purché sia comunicato almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale in corso;

- decadenza per perdita dei requisiti di ammissione;

- esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri gravi motivi; a tale scopo il Consiglio di Amministrazione provvederà entro il primo mese di ogni esercizio sociale alla revisione della lista degli associati.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.11 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea degli associati;

	L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro
	re più di due associati.
	tro associato; ogni associato tuttavia non potrà rappresenta-
	Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da al-
	Ogni associato ha diritto ad un solo voto.
	dei presenti.
	no degli associati ed il voto favorevole della maggioranza
	In seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più u-
	Per modificare lo statuto peraltro occorre, sia in prima sia
	di intervenuti ed è presa a maggioranza dei voti dei presenti.
	vocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero
	ciati ed a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda con-
	prese con la presenza di almeno la metà più uno degli asso-
	In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono
	dianete avvisi murali.
	sato per l'adunanza e, qualora lo si ritenga opportuno, me-
	micilio dell'associato almeno tre giorni prima di quello fis-
	L'assemblea viene convocata mediante avviso recapitato al do-
	e di voto in regola con il pagamento della quota associativa.
	tutta da tutti gli associati aventi diritto di partecipazione
	L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costi-
	Art.12 - Assemblea degli associati
	- il Presidente.
	- il Consiglio di Amministrazione;
	- i Comitati di sezione;

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per dell-

berare in merito al bilancio consuntivo ed al bilancio pre-

ventivo.

L'assemblea:

- determina gli indirizzi e le direttive generali dell'Asso-

ciazione;

- discute e delibera in merito ai bilanci consuntivi e pre-

ventivi ed alle relazioni del Consiglio di Amministrazione;

- elegge i membri del Consiglio di Amministrazione di sua

competenza e nomina, se del caso, i Revisori del Conto;

- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

- delibera, con le maggioranze previste dal successivo artti-

colo 18, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devolu-

zione del patrimonio residuo;

- delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal

Consiglio di Amministrazione.

Art.13 - Comitati di sezione

Gli iscritti di ciascuna sezione provvedono alla elezione del

proprio Comitato.

Ciascun Comitato è composto:

- da un responsabile di sezione;

- da un segretario economo;

- dal direttore sportivo;

- da due consiglieri.

Ciascun Comitato di sezione dura in carica due anni ed i suoi

	componenti sono rieleggibili.
	Ciascun Comitato predispone il calendario delle manifestazioni
	ni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e cura l'or-
	ganizzazione dell'attività della propria sezione.
	Art.14 - Consiglio di Amministrazione
	Il Consiglio di Amministrazione è composto:
	- dal parroco della Parrocchia di "S. Giorgio Martire" in Ro-
	vagnate, membro di diritto;
	- da cinque membri eletti dall'assemblea degli associati;
	- da due membri per ogni Comitato di sezione esistente, elet-
	ti dai comitati medesimi al proprio interno ed in loro rap-
	presentanza.
	Non potrà assumere la carica di amministratore chi già rico-
	pre la medesima carica in altra associazione o società spor-
	tiva dilettantistica operante nell'ambito della federazione
	sportiva o della disciplina associata, riconosciuta dal
	C.O.N.I., o della stessa disciplina facente capo ad ente di
	promozione sportiva cui la presente Associazione aderisce o
	aderirà.
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni ed i
	suoi componenti sono rieleggibili.
	Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il pre-
	sidente ed il Vice Presidente.
	Il Consiglio di Amministrazione nomina tra gli associati il
	Segretario che partecipa con funzioni verbalizzanti alle riu-

zioni degli organi dell'Associazione ed ha funzioni di tesoro.

riere.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri.

terti per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

zione senza limitazioni, esclusi soltanto quelli che il presidente

senza riserva all'assemblea.

In particolare:

- delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione.

zione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive

retive dell'assemblea;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre

all'assemblea per l'approvazione;

- delibera su ogni atto di natura patrimoniale e finanziaria;

- procede all'inizio dell'anno alla revisione dell'elenco degli

associati per accertare la permanenza dei requisiti richiesti

per l'ammissione.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza

effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il

voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di

parità prevale il voto di chi presiede.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non è dovuto nessun

compenso.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti

di terzi e/o in giudizio, convoca e presiede le assemblee.

blee degli associati, convoca e presiede le sedute del Consi-

glio di Amministrazione, promuove e favorisce il buon anda-

mento della vita associativa, cura l'esecuzione delle delibe-

razioni dell'assemblea e del Consiglio, firma gli atti socia-

li che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli asso-

ciati che dei terzi.

Può delegare, previa deliberazione del Consiglio, il compli-

mento di singoli atti ad uno o più Consiglieri.

In caso di impedimento o assenza, le sue funzioni sono svolte

dal Vice Presidente.

Art.16 - Revisori del Conto

I Revisori del Conto sono nominati, qualora se ne ravvisasse

la necessità, dall'assemblea in numero di tre, durano in ca-

rica per due anni e sono rieleggibili.

Esercitano annualmente la vigilanza sulla gestione ammini-

strativa dell'Associazione ed espongono le risultanze dell'e-

same in una relazione da comunicare all'assemblea cui parte-

cipano senza diritto di voto.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTI

Art.17 - Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio di ogni anno

e si conclude il 31 (trentuno) dicembre.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un

bilancio consuntivo. Entrambi dovranno essere sottoposti al-

l'approvazione dell'assemblea degli associati entro quattro

	mesi dalla chiusura dell'esercizio.
	A tal fine i bilanci devono essere depositati presso la sede
	dell'Associazione nei cinque giorni che precedono l'assemblea
	convocata per l'approvazione.
	La tenuta della contabilità e dei libri dell'Associazione è
	affidata al segretario secondo le direttive del Presidente e
	del Consiglio di Amministrazione.
	TITOLO VI - SCIoglimento
	Art. 18 - Scioglimento e liquidazione
	Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patri-
	monio dell'Associazione sono deliberati dall'assemblea
	straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti de-
	gli associati.
	Deliberato lo scioglimento l'assemblea provvederà alla nomina
	di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
	Da qualunque causa dipenda lo scioglimento, l'Associazione ha
	l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra/e Associa-
	zione/i con finalità analoghe, dunque senza scopo di lucro ed
	a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla
	legge e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
	3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 numero 662.
	TITOLO VII - NORME FINALI
	Art. 19 - Clausola compromissoria
	Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzio-
	ne o interpretazione del presente statuto e che possa formare

oggetto di compromesso, sarà sottoposta a tentativo di concili-

liazione e/o rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale costi-

tuito e funzionante secondo le regole stabilite dall'ente di

promozione sportiva cui l'Associazione aderisce, ovvero se-

condo le regole stabilite dalle federazioni sportive naziona-

li o discipline associate cui l'Associazione è affiliata.

Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile esperire

il tentativo di conciliazione e/o la procedura arbitrale se-

condo le regole sopra indicate, la controversia sarà rimessa

al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudi-

cherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando

luogo ad arbitrato irrituale.

L'Arbitro sarà in tal caso nominato, su istanza della parte

più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lecco.

Art.20 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statu-

to si rinvia alle norme di legge in materia nonché, per quan-

to di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del

C.S.I. e delle singole federazioni sportive cui l'Associazione-

ne è affiliata o intende affiliarsi.

Rovagnate, addì quindici - 15 aprile 2005 - duemilacinque.

F.to COLOMBO VITTORIO

F.to FRANCO PANZERI notaio